**2 Dicembre 2014**

**Il Decreto semplificazioni fiscali in Gazzetta Ufficiale**

A quasi un mese dalla sua approvazione, avvenuta nel Consiglio dei Ministri dello scorso 30.10.2014, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90, il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’art. 7 della legge delega n. 23/2014.   
  
Le disposizioni contenute nel suddetto decreto diventeranno efficaci trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso in G.U., dunque a partire dal 13.12.2014.   
  
Il provvedimento, che ha ricevuto i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti, prevede semplificazioni per le persone fisiche, semplificazioni per i rimborsi, semplificazioni per le società, semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale, eliminazione di adempimenti superflui, semplificazioni e coordinamenti normativi.   
  
Le novità contenute nel decreto sono state ampiamente trattate in precedenti interventi su queste pagine.   
  
In questa sede si vuole segnalare che rispetto alla **versione originaria**del testo, sono intervenute modifiche relative al**regime sanzionatorio** previsto in caso di apposizione del**visto di conformità infedele** da parte degli intermediari abilitati incaricati dell’invio del 730 precompilato. Più in dettaglio, è stata esclusa la responsabilità dell’intermediario (relativa a imposte, interessi e sanzioni) nell’ipotesi in cui il visto infedele sia stato indotto dalla **condotta dolosa** o **gravemente colposa** del contribuente.   
  
Inoltre, in adesione al parere espresso dalla Commissione, è stato previsto che l’applicazione della disciplina per le società in perdita sistematica avvenga qualora la società consegua per **5 periodi d’imposta consecutivi**perdite fiscali ovvero, indifferentemente, 4 in perdita fiscale e 1 con reddito imponibile inferiore al reddito minimo. **La norma trova applicazione già dal periodo d’imposta 2014**. In sostanza, la disciplina troverà applicazione per il periodo d’imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo (2011).   
  
Sempre in adesione ai pareri delle Commissioni, è stata abrogata la cosiddetta **solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore**: è pertanto definitiva l’**abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell'art. 35 del D.L. 223/2006**.   
  
Tra le altre novità si segnala:   
  
- l’obbligatorietà della **comunicazione annuale** delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori Black list, solo qualora l'ammontare complessivo annuale delle operazioni sia superiore a 10.000 euro;   
- il “riallineamento” della **definizione degli immobili di lusso**ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro; a seguito delle modifiche contenute del D.Lgs. 175/2014, anche ai fini IVA il concetto di prima casa è stato allineato a quello vigente per l’imposta di registro, per cui le abitazioni non di lusso a cui fa riferimento la Tabella A Parte II del D.P.R. n. 633/1972 sono quelle diverse dalle quelle accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;   
- il trasferimento in capo al c.d. “esportatore abituale” dell’obbligo di informare preventivamente l'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento. Il trasferimento dell’onere sull’esportatore abituale di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle lettere d’intento decorre per le operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal **1° gennaio 2015**;   
- l’innalzamento a 15.000,00 euro del limite che consente di ottenere i rimborsi IVA ottenibili senza oneri aggiuntivi;   
- l’innalzamento a 50 euro della soglia di detraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza, con una sostanziale equiparazione della soglia prevista ai fini delle imposte sui redditi.